



ILARIA
VALLONE
21.01.2026
14:03:44
GMT+01:00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3599

Seduta del 16/12/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Direttore di Funzione Specialistica Enrico Gasparini



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara, nei termini previsti dal D.lgs 36/2023;
- l'art 83 bis del D. Lgs. 159/2011, comma 3, secondo cui *"le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto"* nei termini previsti dal D.lgs 36/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, l'art. 53, comma 16-ter, il quale prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e succ. mod.;
- la d.g.r. n. 6062 del 29 dicembre 2016 e successivo aggiornamento di cui alla d.g.r. n. 2211 del 22/04/2024 recante il "Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Lombardia"

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha negli anni potenziato il contrasto alle forme di illegalità, segnatamente quelle originate dalla criminalità organizzata, attraverso iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra cui la l.r. n. 17 del 24 giugno 2015 *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

cultura della legalità".

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha potenziato, altresì, il presidio dei controlli interni con l'istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo al fine, tra l'altro, di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti stipulati dalla Giunta regionale e dagli enti del sistema regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale.

VISTA la d.g.r. n. 1751 del 17 giugno 2019 con la quale è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che costituisce un accordo tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare, i quali si vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità;

RITENUTO di aggiornare il vigente Patto di integrità, in funzione della disciplina sopravvenuta alla sua approvazione, in particolare in materia di contratti pubblici di cui al citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e delle indicazioni dell'ANAC in materia di pantouflage;

PRESO ATTO dell'attività del Gruppo di lavoro costituito con la partecipazione dell'Organismo regionale per le attività di controllo (ORAC), della U.O. Sistema dei controlli, prevenzione corruzione, trasparenza, della DC Bilancio e Finanza, Struttura programmazione acquisti e gestione appalti, dell'Ufficio preposto all'Osservatorio dei contratti pubblici, presso la U.O. infrastrutture Ferroviarie e opere pubbliche, nonché di Aria S.p.a., che all'esito dei lavori ha condiviso il testo aggiornato del Patto di integrità, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1) che sostituisce integralmente il testo del precedente Patto approvato con d.g.r. n. 1751 del 17 giugno 2019;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'aggiornamento al Patto di integrità, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1) che sostituisce integralmente il testo del precedente Patto approvato con d.g.r. n. 1751 del 17 giugno 2019;

RICHIAMATI altresì:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla stessa approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la d.g.r. n. 1788 del 29/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ed in particolare la Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportare in premessa da intendersi qui integralmente riportate:

1. di approvare il testo aggiornato del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1) che sostituisce integralmente il testo del precedente Patto approvato con d.g.r. n. 1751 del 17 giugno 2019;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lombardia nella Sezione "Amministrazione Trasparente" "Bandi di gara e contratti", nonché sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;
3. di dare comunicazione della presente deliberazione ai soggetti del Sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezione I e II, della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, mediante le strutture regionali competenti per materia, ed in particolare:
 - per gli enti della Sezione I, "Enti dipendenti" e "Società partecipate in modo totalitario" a cura della DC Bilancio e Finanza, Struttura programmazione acquisti e gestione appalti;
 - per gli enti della Sezione II, "Enti Sanitari", a cura della Direzione Generale Welfare;
 - per gli enti della Sezione II, "Enti pubblici", Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER), a cura della Direzione Generale Casa e Housing sociale.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

Articolo 1

Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati, nei termini previsti dal D.lgs. 36/2023 e dal D.lgs. 165/2001.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*

Articolo 2

Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *nel rispetto del principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici di cui al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti di qualunque importo; nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o

raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti e i subappaltatori di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.
 - b. non attuare condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
 - d. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
 - e. dichiarare il rispetto della clausola di *Pantouflage* ovvero, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e per quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all'all. A1 alla l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'operatore economico medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento o la risoluzione del contratto;
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.

5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.
7. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) e dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di: (i) concorrente o aggiudicatario, o di: (ii) contraente, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta, nei termini di cui al D.lgs. 36/2023:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria;
 - b) la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto eventualmente stipulato;
3. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga nel caso concreto pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici.
4. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
5. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto dell'operatore economico che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
6. L'operatore economico segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante stessa o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.
7. L'operatore economico inoltre è a conoscenza che è attiva la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. "Whistleblowing" e si impegna, in

vigenza di contratto, a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi di tale procedura nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi alla stazione appaltante.